

Contrada "Il Pozzo"

Associazione di promozione sociale – Ente del Terzo Settore

Piazza Fratelli Cervi, 55 – Pozzi

55047 Seravezza (LU)

codice fiscale 82008910463 partita iva 01950540466

ilpozzo@aruba.it – contradailpozzo@pec.it

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 9/11/2022 SECONDA CONVOCAZIONE

Il giorno 9 Novembre 2022 alle ore 21.00 in seconda convocazione, presso i locali della Pubblica Assistenza di Pozzi, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci regolarmente convocata con il seguente ordine del giorno:

- Modifica statutaria ai fini del perfezionamento di iscrizione al RUNTS
- Varie ed eventuali

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio direttivo Alessio Quiriconi che propone quale segretario dell'adunanza il Sig. Davide Cardelli.

I soci approvano all'unanimità.

Il Presidente chiede al segretario che si è occupato della pratica di iscrizione di illustrare il primo punto all'ordine del giorno.

Cardelli spiega che la trasmigrazione nel RUNTS è stata completata e che è arrivato il decreto di iscrizione, ma l'Ufficio Terzo Settore del Comune di Lucca chiede di perfezionare lo statuto eliminando la limitazione al voto per i minorenni. Infatti la Corte di Cassazione con ordinanza Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228 ha formulato l'orientamento secondo il quale il diritto di voto dei soci minorenni dovrà essere esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

Sul tema si è espresso anche il Ministero con nota n. 1309 del 06/02/2019 pubblicata sul sito ministeriale

Pertanto il Presidente propone all'assemblea di modificare gli artt. 5 e 17 come segue:

ART. 5

(...) In caso richiesta di tessera da parte di minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. Il genitore che controfirma la tessera, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. ~~I minorenni non possono votare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci. I minorenni possono votare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.~~

ART. 17

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati ~~maggiorenni~~ in regola con il versamento della quota associativa.

Si apre la votazione.

L'Assemblea approva all'unanimità la modifica statutaria.

Alle ore 22.00 non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto

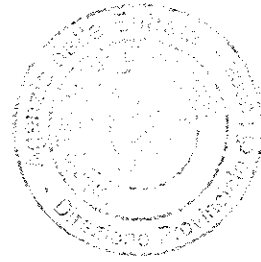
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Davide Cardelli

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Alessio Quiriconi

Ministero dell'Interno
Dipartimento di Roma
Ufficio di Roma

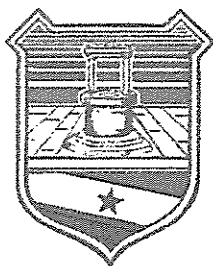


Protocollo 09 12 2022
No. 2210 serie 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

Enrico C. C. C.

(*) Firma su delega del Direttore Principale Barbara Capoterra.



Contrada "Il Pozzo"

Associazione di promozione sociale – Ente del Terzo Settore

Piazza Fratelli Cervi, 55 – Pozzi

55047 Seravezza (LU)

codice fiscale 82008910463 partita iva 01950540466

ilpozzo@aruba.it – contradailpozzo@pec.it

STATUTO CONTRADA IL POZZO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ENTE DEL TERZO SETTORE

APPROVAZIONE:

ASSEMBLEA DEI SOCI	DATA 24/09/2018
MOTIVO: Approvazione nuovo statuto	

AGGIORNAMENTI:

REVISIONE N. 1	DATA 9/11/2022
MOTIVO: Integrazione richiesta dal Comune di Lucca con pec Protocollo N.0168218/2022 del 10/10/2022- 1.17.1 a seguito di trasmigrazione nel RUNTS - Modifica artt. 5 e 17	

STATUTO SOCIALE "CONTRADA IL POZZO"
ENTE DEL TERZO SETTORE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I

Denominazione – sede – Colori sociali

ART. 1

E' corrente nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana un'associazione operante nel settore ricreativo e culturale denominata "CONTRADA IL POZZO" ETS – APS. L'associazione ha la sede legale in Seravezza. I colori sociali della contrada il Pozzo sono il bianco, il rosso con orlature in blu ed il suo stemma è costituito da uno scudo raffigurante un pozzo.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nella more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

TITOLO II

Scopo – Finalità

ART. 2

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'associazione promuove la cultura in tutte le sue espressioni folkloristiche, tradizionali e sportive e contribuisce alla diffusione degli ideali storici e tradizionali del patrimonio culturale locale e nazionale.

A tal fine l'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolar modo l'Associazione si interessa di:

- Sviluppare le relazioni, scambi con altre contrade in occasioni di manifestazioni storico folkloristiche, collaborando con altre associazioni culturali ad ogni iniziativa sul campo della cultura, ispirandosi al concetto del miglioramento psico fisico dell'individuo e della società ed al concetto di fratellanza fra gli uomini;
- Organizzazione e partecipazione ad attività sociali, culturali, folkloristiche, ricreative.
- La partecipazione a tutte le manifestazioni indette dalla Pro Loco di Querceta nell'ambito del Palio dei Micci e a tutte quelle cui il Consiglio Direttivo ha deliberato favorevolmente.

Base fondamentale dell'attività associativa è quindi il volontariato, che dovrà tenere presente costantemente, il fatto che l'Associazione vive anche di denaro pubblico e che, quindi, svolge un servizio sociale.

L'Associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definitivi con apposito Decreto ministeriale anche di natura commerciale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi quali quelle indicate dall'art. 84 del CTS attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 – GRUPPO MUSICI E SBANDIERATORI

E' operante in seno all'Associazione, un gruppo di sbandieratori e musicisti ai quali, su decisione dell'Assemblea, è concessa attualmente un'autonomia gestionale ed organizzativa nell'intesa che, alla fine di ogni esercizio, venga presentata la relazione morale della gestione.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita tessera associativa, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le domande di ammissione non potranno essere validamente presentate nei 30 (trenta) giorni antecedenti la data fissata per la convocazione dell'assemblea dei soci che dovrà deliberare in merito al rinnovo delle cariche sociali.

In caso richiesta di tessera da parte di minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. Il genitore che controfirma la tessera, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. I minorenni possono votare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

In Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 7

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di socio

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (per esempio spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi).
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Assemblee

ART. 14

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvazione di eventuali Regolamenti;
- e) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ART. 16

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dai Sindaci Revisori o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 9 ad un massimo di 17 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Al fine di suddividere al meglio il lavoro necessario alla gestione della vita associativa il Consiglio potrà prevedere anche l'elezione di altre cariche all'interno del Consiglio direttivo, quali ad esempio un secondo Vice Presidente e un Vice Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è mediante avviso da affiggersi nella sede legale non meno di sette giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; le commissioni potranno essere composte avvalendosi di soci e simpatizzanti. Il responsabile di ogni commissione deve essere un consigliere e dell'operato della stessa ne dovrà rispondere al consiglio direttivo.
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, o per dimissioni volontarie, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente - CAPOCONTRADA

ART. 21

Il Presidente (o CAPOCONTRADA) ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Segretario e Tesoriere

ART. 22

Il segretario:

- da esecuzione alle deliberazioni del Presidente espletandole con diligenza;
- redige i verbali delle riunioni;
- gestisce la corrispondenza, compresa quella elettronica;
- ha in consegna l'archivio, i verbali del Consiglio, dell'Assemblea, del Collegio dei Revisori,
- ha in consegna gli stampati e i regolamenti;
- cura i bilanci da sottoporre all'Assemblea insieme al tesoriere;
- provvede alle operazioni di tesseramento associativo

Il tesoriere:

- custodisce sotto la sua personale responsabilità il denaro e ogni altro valore dell'associazione;
- cura i libri contabili;
- redige il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;
- effettua i pagamenti previa autorizzazione del Presidente o del Segretario;

Organo di controllo

Art. 23

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nei casi previsti dall'art. 30 comma 6

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisori dei conti

Art. 24

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

Bilancio dell'Associazione

ART. 25

Il bilancio dell'Associazione, sia consuntivo che preventivo, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Il bilancio consuntivo sarà corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

Patrimonio dell'Associazione

ART. 26

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 27

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Organo di controllo, revisore dei conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Lavoratori

ART. 28

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Scioglimento

ART. 29

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Foro competente

ART. 30

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Lucca.

Norma finale

ART.29

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto dall' Assemblea dei soci del 9 Novembre 2022 che ha apportato modifiche richieste per l'iscrizione al RUNTS. Il presente statuto sostituisce il precedente approvato in data 24 Settembre 2018.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

ALESSIO QUIRICONI



IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

DAVIDE CARDELLI

